

REGOLAMENTO (CEE) N. 3694/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2565/90 che determina, per il 1991, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3499/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2565/90 della Commissione ⁽³⁾ ha adottato, per il 1991, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva; che tali misure comprendono, in particolare, azioni in materia di prevenzione e di lotta contro la mosca dell'olivo (*Dacus oleae*) e, eventualmente, contro altri organismi nocivi; che vista la durata delle azioni suddette, le relative spese superano le risorse provenienti dalla campagna 1988/1989;considerando che in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1227/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo di intervento dell'olio d'oliva ⁽⁴⁾, il 2 % dell'integrazione alla produzione assegnata ai produttori d'olio d'oliva negli Stati membri produttori è stato destinato al finanziamento delle azioni da realizzare nei suddetti paesi per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva; che occorre allocare tali risorse ai programmi da realizzare nel 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2565/90 è sostituito dal seguente:

** Articolo 2*

Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'integrazione alla produzione applicata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2211/88 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1227/89. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto della somma trattenuta in ciascuno degli Stati membri interessati. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 18.